## RISOLTO IL PROBLEMA DELLE CONSULENZE NELLA PP.AA. ART. 3, COMMA 76, LEGGE FINANZIARIA 2008, N. 244 DEL 24.12.2007.

Si richiamano le Circolari del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con le quali ultime veniva commentato l'art. 3, comma 76, della legge finanziaria che imponeva alle PP.AA. l'obbligo di assegnare incarichi di consulenza solo ai soggetti in possesso di una "comprovata specializzazione di livello universitario", norma che è stata -malamente- interpretata nel senso di richiedere il possesso di una laurea specialistica (ovvero di "vecchio ordinamento").

Come è noto lo scrivente ha preso posizione contrastando tale interpretazione, sia presso il precedente Governo Prodi che presso il nuovo Governo Berlusconi.

Ora il problema, che ha riguardato molti nostri iscritti, risulta essere stato risolto dal recente decreto-legge n. 112, del 25.6.2008, art. 46 che così recita:

- "1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito:
- « 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo." con il quale viene pertanto stabilito che agli iscritti nell'Albo non può, in nessun caso, essere imposto il possesso di una laurea specialistica.

Ciò risolve i problemi anche dei laureati di primo livello (e, quindi, non specialistici) i quali, se iscritti in Albi, vedono con ciò finire qualunque "discriminazione" nei loro confronti (che, invece, permane per i laureati di primo livello non iscritti negli Albi); gli stessi tuttavia rimangono purtroppo esclusi nel caso non siano iscritti in un Albo professionale.